

TAR Puglia, Sezione I Lecce - Sentenza 22/02/2007 n. 618
legge 109/94 Articoli 1, 20 - Codici 1.1, 20.1

Secondo quanto sostenuto da una cospicua giurisprudenza amministrativa, una volta che l'Amministrazione si è vincolata a ritenere di carattere escludente alcuni vizi relativi alle domande di partecipazione, non può poi essa stessa in sede applicativa dequotare la rilevanza di questi vizi, se non violando in via tendenziale le regole della par condicio fra i partecipanti e della corretta gestione della procedura competitiva. Va altresì applicato il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, in sede di procedure ad evidenza pubblica, l'inosservanza delle prescrizioni del bando circa le modalità di presentazione delle offerte implica l'esclusione dalla gara, quando si tratti di prescrizioni rispondenti ad un particolare interesse dell'Amministrazione appaltante o poste a garanzia della par condicio dei concorrenti, con effetto recessivo del metodo esegetico favorevole alla più ampia partecipazione alla gara (cfr.: Cons. Stato, Sez. V, sentenza 15 novembre 2001, n. 5843). E' da ritenersi legittima, pertanto, la parziale modifica del quadro disciplinare della procedura, qualora le modifiche in questione si muovano nel solco di garantire la più ampia partecipazione alla gara, attenuando la valenza preclusiva di alcune previsioni che sanzionavano ipotesi di difficile configurabilità e di evidente indeterminatezza e imponevano un onere di produzione documentale oneroso e tendenzialmente irragionevole, trattandosi di notizie e documenti già in possesso dell'Amministrazione. Tali modifiche, infatti, hanno l'effetto di ricondurre alla loro obiettiva consistenza violazioni di carattere meramente formale, evitando l'esclusione di numerose offerte per ragioni prive di un qualunque rilievo sostanziale.